



Regolamento

Approvato dal Definitorio generale il 21 marzo 2025

Art. 1- Natura, autorità e competenza del Consiglio plenario dell'Ordine (CPO)

§1. La natura e l'autorità del CPO sono delineate dalle Costituzioni e Statuti generali. Pertanto, il CPO è retto dal diritto proprio dell'Ordine e da questo Regolamento.

§2. Per sua natura il CPO è un organo di consulenza, con voto consultivo, se non è espressamente previsto diversamente (CCGG 195 §1).

§3. Le competenze del CPO sono (CCGG 194):

- a) aiutare il Ministro generale e il suo Definitorio nel governo e nell'animazione dell'Ordine;
- b) promuovere le relazioni e i contatti tra la Curia generale e le Conferenze e tra le Conferenze stesse;
- c) curare l'esecuzione delle decisioni e dei decreti del Capitolo precedente, nonché emanare, su proposta del Definitorio generale, decisioni e decreti, anche eventualmente contrari agli articoli degli Statuti generali, con validità limitata fino alla celebrazione del prossimo Capitolo;
- d) interpretare le Costituzioni generali e gli Statuti generali, a norma dell'art. 15, §§2-3 delle CCGG;
- e) collaborare alla preparazione e consigliare il Ministro generale sul luogo da scegliere per il prossimo Capitolo;
- f) trattare i problemi economici dell'Ordine.

§4. Gli obiettivi e le modalità dello studio di ciascuna tematica sono stabiliti dal Definitorio generale prima della celebrazione del CPO e dal Consiglio di Presidenza durante il CPO.

Art. 2 - Preparazione del CPO

§1. Al fine di preparare convenientemente il CPO, il Ministro generale e il suo Definitorio devono per tempo:

- a) compilare l'elenco delle questioni da trattare nel CPO (cf. SSGG 146 §1);
- b) nominare il Segretario e il Vicesegretario del CPO e i loro Ausiliari;





- c) nominare i Periti, i Relatori e gli Ufficiali del Consiglio, cui si fa riferimento negli articoli 6 e 7 di questo Regolamento;
- d) inviare ai Consiglieri, con congruo anticipo, le schede per procedere la raccolta dati di consultazione dei frati, di studio ed elaborazione dei dati raccolti e loro sintesi.

Art. 3 – L'attuazione e il compito dei Consiglieri

§1. Il compito dei Consiglieri durante il CPO è:

- a) presentare la sintesi del lavoro nella propria Conferenza, con i vari mezzi adottati per la comunicazione;
- b) partecipare dei Gruppi esponendo idee e aiutando nella formulazione delle proposte;
- c) rispondere alle considerazioni e domande che emergono dai lavori di Gruppo.

§2. Nelle Sessioni plenarie hanno diritto di parola e di voto solo i Consiglieri, secondo le modalità del diritto e di questo Regolamento. I Relatori e i Periti potranno intervenire su richiesta di qualche Consigliere.

§3. Nei Gruppi di lavoro e nelle Sessioni plenarie i Consiglieri, sui temi studiati precedentemente a livello di Conferenza, riferiscono il parere delle loro Conferenze. Però, nelle votazioni decideranno secondo coscienza.

Art. 4 - Governo del CPO

§1. Il Definitorio generale dirige la fase preparatoria del CPO ed elegge i Moderatori.

§2. Il Ministro generale presiede il CPO con il Consiglio di Presidenza.

§3. In caso d'impossibilità del Ministro generale, fa le sue veci il Vicario generale o, se anche questi è impedito, il Definitore generale più anziano per professione.

Art. 5 - Consiglio di Presidenza

§1. Il Consiglio di Presidenza è formato da:

- il Ministro generale
- il Vicario generale
- i due Moderatori
- il Segretario generale del CPO.





§2. Il Consiglio di Presidenza del CPO aiuta il Ministro generale nel governo del Consiglio.

§3. Nelle riunioni del Consiglio di Presidenza hanno voto deliberativo il Ministro generale, il Vicario generale e i due Moderatori; il Segretario generale del CPO ha solo voto consultivo.

§4. Il Consiglio di Presidenza, sotto la presidenza del Ministro generale decide, a maggioranza, sugli argomenti di sua competenza.

§5. Al Consiglio di Presidenza compete:

- a) prendere decisioni su quanto gli sembra conveniente per il buon andamento del Consiglio;
- b) nominare le Commissioni e definirne le competenze;
- c) nominare i Relatori, qualora fosse necessario, per la prima presentazione all'Assemblea dei testi e delle proposte;
- d) vigilare sul rispetto della competenza del CPO e sul compimento del lavoro previsto;
- e) giudicare sulla maturità, chiarezza e articolazione delle proposte;
- f) convocare le Sessioni plenarie, stabilirne le modalità e determinare i temi che dovranno essere in esse discussi;
- g) dirigere le Sessioni plenarie attraverso i Moderatori;
- h) distribuire i temi o le proposte ai Gruppi per lo studio specifico.

§6. Al Segretario generale del CPO, in rapporto al Consiglio di Presidenza, compete:

- a) distribuire i documenti ai Membri;
- b) dare ai Membri le informazioni richieste;
- c) redigere gli Atti delle riunioni.

Art. 6 - I Moderatori

§1. Fatte le dovute consultazioni, il Definitorio generale eleggerà in tempo opportuno i due Moderatori tra i Consiglieri.

Art. 7 - Ufficiali e le loro funzioni

§1. Gli Ufficiali del CPO sono:

- a) il Segretario generale del CPO, con le attribuzioni elencate nel paragrafo secondo di questo articolo;





- b) il Vicesegretario, che aiuta in tutto il Segretario e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento;
- c) gli Interpreti, che fanno la traduzione simultanea nelle Sessioni plenarie e, se fosse necessario, nelle Commissioni;
- d) i Traduttori, che traducono nelle lingue ufficiali i testi delle Commissioni e ciò che viene loro richiesto dal Segretario;
- e) i Verbalisti, che redigono gli Atti delle Sessioni plenarie e di ciò che viene loro richiesto dal Segretario, così pure delle notizie più importanti;
- f) gli Incaricati per la Liturgia, la Comunicazione e l'utilizzo dei mezzi tecnici.

§2. Compete al Segretario generale del CPO, sotto la direzione del Presidente:

- a) promuovere tutto quanto serva al cammino ordinato e spedito del CPO;
- b) partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza e redigerne gli Atti;
- c) elaborare e, eventualmente, rivedere l'elenco delle Commissioni con l'indicazione dei loro Membri e Ufficiali;
- d) organizzare e orientare il lavoro degli Interpreti, Traduttori, Verbalisti e degli altri Ufficiali;
- e) redigere gli avvisi da dare ai Consiglieri;
- f) far sì che si distribuisca ai Consiglieri i testi da discutere;
- g) preparare l'ordine del giorno per le Sessioni plenarie e proporlo al Consiglio di Presidenza;
- h) annunciare ai Consiglieri il risultato delle votazioni nelle Sessioni plenarie;
- i) annotare le decisioni prese nelle Sessioni plenarie;
- j) curare la elaborazione del testo autentico dei documenti e delle decisioni delle Sessioni plenarie;
- k) riunire e ordinare i testi per il volume degli "Atti del Consiglio Plenario del Ordine".

§3. Tutti gli Ufficiali esercitano le loro funzioni sotto la direzione del Segretario generale del CPO.





Art. 8 - Compito dei Periti

Compete ai Periti:

- a) investigare e approfondire i temi per la raccolta di dati previamente e che dovranno essere discussi in Consiglio;
- b) aiutare i Consiglieri tanto nella preparazione del CPO, nei gruppi mobili quando sollecitati, come nelle Sessioni plenarie;
- c) offrire al Consiglio di Presidenza, quando vengono richiesti, informazioni e pareri sui temi del Consiglio.

Art. 9 - Scrutatori

Il Presidente del CPO, a tempo opportuno, designerà gli Scrutatori, tra i Consiglieri del Consiglio, per le votazioni che dovranno essere fatte.

Art. 10 - Lingue che possono essere usate

§1. Nella redazione dei documenti destinati a tutti i Consiglieri vengono utilizzate le lingue inglese, italiano e spagnolo, scelte dal Definitorio generale, nella fase preparatoria del Consiglio plenario.

§2. Nelle Sessioni plenarie per la discussione si possono usare le lingue ufficiali dell'Ordine (inglese, italiano e spagnolo).

§3. Nei Gruppi di lavoro si useranno le lingue più conosciute dai componenti.

Art. 11 - Lavoro in Gruppi

§1. Impegno nei Gruppi comporta il lavoro in 4 Gruppi composte da 8 - 10 frati.

§2. Il lavoro da realizzare è quello di una "scrittura comunitaria" di un testo relativo alla vita e missione dei frati, avendo come punto di riferimento quanto elaborato nel CS ma anche riformulando e allargando le scelte su quanto pare essere necessario per l'Ordine e di presentarlo alla discussione ed espressione di voto dell'Assemblea.

§3. Il lavoro dei Gruppi va poi assemblato facendo in modo che le proposte simili sia unificate valorizzando ogni apporto, ma anche lasciando emergere le posizioni alternative.

§4. I Gruppi sono organi fondamentali per lo studio delle tematiche e le elaborazioni delle proposte per il futuro.





§5. Si formeranno 4 Gruppi per lo studio attento delle tematiche e dei dati arrivati al Consiglio.

§6. Fermo restando quanto si prescrive nell'art. 4 §1 sulla competenza del Definitorio generale, i Gruppi sono organizzati dal Consiglio di Presidenza contando con un Consigliere "Coordinatore" che coordinerà le discussioni e un altro "Verbalista", che prende nota delle sintesi che via via trovano consenso nel gruppo e le formulazioni finali.

§7. Nell'ambito della loro competenza, i Gruppi devono:

- a) formulare e condividere le proprie proposte e osservazioni;
- b) discutere le Relazioni presentate nelle Sessioni plenarie e nelle discussioni posteriori.

§8. Compete al Coordinatore:

- a) presentare ai Gruppi la metodologia di lavoro;
- b) incoraggiare i Consiglieri alla partecipazione attiva;
- c) facilitare la comunicazione nel gruppo invitando tutti ad attivarsi e ad un ascolto attivo nei confronti degli altri;
- d) proporre i temi e/o domande;
- e) coordinare le discussioni nel Gruppo;

§9. Compete al Verbalista:

- a) coordinare le discussioni nel Gruppo;
- b) ricordare la metodologia da seguire nella discussione, nell'esame ed elaborazione delle proposte;
- c) redigere una sintesi raggruppando le idee per affinità e le presenta all'assemblea.

Art. 12 - Sessioni plenarie

§1. Le Sessioni plenarie sono convocate dal Presidente del Consiglio.

§2. Quanto alle Sessioni plenarie in genere si deve osservare queste cose:

- a) nelle Sessioni plenarie devono partecipare i Consiglieri, il Segretario generale del CPO, i Verbalisti, gli Interpreti, i Periti nelle materie che vengono trattate nelle Sessioni e gli Incaricati del funzionamento dei mezzi tecnici;
- b) il Ministro generale può ammettere Invitati alle Sessioni plenarie;
- c) il Consiglio di Presidenza fissa il tema di ogni Sessione in base agli argomenti





determinati dal Definitorio generale o dal Regolamento del Consiglio; per trattare altre questioni o discutere proposte non accettate dal Consiglio di Presidenza si esige che ciò venga richiesto da un terzo dei Consiglieri (SSGG 146 §2) e approvato dalla maggioranza del Consiglio, a norma dell'art. 17 §§2 e 4 di questo Regolamento;

d) È lecito al Presidente del Consiglio introdurre in una sessione plenaria un argomento non ancora approvato dal Consiglio di presidenza del CPO;

e) se sorgessero dubbi sull'ammissibilità di qualche argomento, venga presentata la questione allo stesso Consiglio per la soluzione del caso;

f) le osservazioni più consistenti presentate in Sessione plenaria, siano consegnate successivamente per scritto al Segretario generale del CPO;

g) i Verbali delle Sessioni plenarie vengano pubblicati tempestivamente ai Consiglieri. Poi, se vi saranno correzioni da fare, verranno consegnate per iscritto al verbalista prima della rispettiva sessione. In quella Sessione plenaria si leggono innanzitutto le correzioni proposte e, se necessario, vengono discusse. In fine, i Verbali stessi, con le correzioni accettate, vengono proposti all'approvazione del Consiglio.

§3. Si deve inoltre osservare quanto segue:

a) il Moderatore della Sessione deve assicurare un dibattito ordinato;

b) i Consiglieri obbediscano prontamente al Moderatore, salvo il diritto di ricorrere al di fuori della Sessione plenaria;

c) i Consiglieri possono commentare l'esposizione del Relatore o le osservazioni di eventuali Oratori:

- per la durata di cinque minuti, se si sono prenotati presso il Segretario generale del CPO, almeno mezz'ora prima della Sessione;

- altrimenti, per la durata di tre minuti;

d) anche se non si danno norme riguardo al tempo delle Relazioni scritte, l'esposizione in Sessione plenaria non superi il tempo stabilito dal Presidente del CPO o dal Consiglio di Presidenza;

e) il Relatore, o qualsiasi Oratore, può rispondere immediatamente e per la durata di tre minuti alle osservazioni fatte al proprio intervento;

f) il Presidente del CPO e il Moderatore della Sessione non sono soggetti, per i loro interventi, a limiti di tempo;





g) compete al Moderatore della Sessione far rispettare agli Oratori, anche togliendo la parola, i limiti di tempo e l'oggetto della discussione.

§4. Il "quorum" necessario per la validità degli Atti e Delibere dell'Assemblea plenaria del CPO è di due terzi dei Consiglieri.

§5. Il Consiglio di Presidenza può organizzare Sessioni plenarie con libero dibattito su argomenti non previsti dall'Ordine del giorno.

Art. 13 - Presentazione e primo studio delle Relazioni

§1. Le Relazioni del CPO vengono presentati in Sessione plenaria.

§2. Dopo l'esposizione del Relatore si avrà un tempo per le chiarificazioni, senza che ci sia una discussione sul contenuto dei testi e proposte.

§3. Le Relazioni, in seguito alle dovute chiarificazioni, possono essere discusse e studiate nei Gruppi.

§4. Ogni Gruppo espone il risultato della sua discussione e studio in Sessione plenaria.

Art. 14 - Discussione nelle Sessioni plenarie

§1. Dopo essere stati rivisti dai Gruppi, i testi e le proposte vengono sottoposti all'Assemblea plenaria per la discussione e la votazione, seguendo questo schema:

a) in primo luogo, il Relatore presenta e spiega la nuova redazione dei testi;

b) successivamente, il Relatore risponde a nuove richieste di chiarificazioni, qualora fosse necessario;

c) segue la discussione sui testi rivisti dai Gruppi, con la presentazione di osservazioni e proposte di modifica;

d) allorché, a giudizio del Moderatore della Sessione, il tema è sufficientemente dibattuto, si passa alla votazione.

§2. Dopo l'esposizione del Relatore, il Moderatore invita i Consiglieri a parlare secondo l'ordine: prima, coloro che si sono prenotati; poi, quelli che chiedono la parola, salva sempre la facoltà del Relatore od Oratore di rispondere immediatamente, o in altra Sessione, alle osservazioni fatte.

§3. Se qualche proposta sembra così immatura da rendere inutile la discussione o se qualche argomento sembra sufficientemente chiarificato, malgrado che tutti gli iscritti non abbiano





ancora parlato, il CPO, su proposta di un Consigliere, appoggiato da un altro, potrà decidere, con votazione, di rimettere la proposizione ai Gruppi per un ulteriore studio, nel primo caso, o nel secondo, di dare come conclusa la discussione.

§4. Tuttavia, si può introdurre piccoli emendamenti durante le Sessioni plenarie, senza rinviare il testo ai Gruppi.

Art. 15 - Votazione nelle Sessioni plenarie

§1. Nelle Sessioni plenarie si vota con scheda nelle elezioni e per ballottaggio per l'approvazione di testi o proposte.

§2. Si prevedono due votazioni per ogni questione:

a) nella prima votazione il suffragio si esprime con le formule:

- placet
- placet iuxta modum
- non placet
- abstineo

b) nella seconda votazione il suffragio si esprime solo con le formule:

- placet
- non placet

Prima votazione

§3. Nella prima votazione si procede nel seguente modo:

a) È consentita la presentazione orale di emendamenti sostanziali al testo; tali emendamenti si chiamano “modi”. Nella votazione i Consiglieri che appoggiano un “modo” utilizzano la formula “placet iuxta modum”; questa è considerata voto favorevole, però non viene computata per la maggioranza qualificata della prima votazione.

b) Chi propone un “modo” lo deve presentare al Segretario generale del CPO, il più rapidamente possibile, per scritto e in forma chiara e concisa.

c) Il Segretario generale del CPO espone in luogo pubblico il “modo” (o i “modi”) per un periodo non inferiore a 12 ore e non superiore ad un giorno, affinché i Consiglieri che gli sono favorevoli vi appongano la loro firma.





d) Il “modo” che abbia ottenuto il favore di almeno un terzo dei Consiglieri, con l’indicazione del numero dei favorevoli, sarà presentato come testo alternativo nella seconda votazione.

§4. Le proposte che otterranno la maggioranza qualificata dei due terzi dei “placet” o dei “non placet” si considerano definitivamente approvate o respinte.

§5. Le proposte che non vengono approvate o respinte con la maggioranza qualificata dei due terzi ritornano, senza nessun cambiamento, all’Assemblea plenaria per la seconda votazione.

Seconda votazione

§6. Nelle Sessioni plenarie per la seconda votazione non sono ammesse discussioni.

§7. I testi per la seconda votazione saranno presentati con il beneplacito del Consiglio di Presidenza per quanto riguarda la loro chiarezza di formulazione e articolazione. Se vi fossero “modi”, secondo il §3-d di questo articolo, essi saranno collocati come alternativi al rispettivo testo base.

§8. Il Segretario generale del CPO consegnerà ai Consiglieri i testi proposti e annunzierà il giorno e l’ora della seconda votazione con almeno un giorno di anticipo. Negli ultimi tre giorni del CPO, se il tempo stringe, il Consiglio di Presidenza può dispensare da ogni limite di tempo.

§9. Ogni parte del testo sarà letta ai Consiglieri in Sessione plenaria dal Segretario generale del CPO. Se qualche parte fosse troppo lunga è sufficiente leggere l’inizio e la fine. Però, se esistesse il pericolo di confusione con il testo alternativo, si leggano le parole necessarie per la dovuta distinzione.

§10. Dopo la lettura di ciascuna delle parti del testo, i Consiglieri danno il loro voto. Nella seconda votazione i testi sono approvati o respinti con maggioranza assoluta.

§11. Il Segretario generale del CPO avrà cura dell’elaborazione del documento autentico delle votazioni.

Art. 16 - Nuovo esame delle proposte già votate

§1. Se qualche Consigliere considera opportuno esaminare di nuovo una proposta definitivamente approvata o respinta, presenti una petizione in tal senso, sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri.

§2. La petizione per un nuovo esame, oltre alla sua debita preparazione, sarà trattata in armonia con l’art. 17 §4.





Art. 17 - Petizioni

§1. Qualsiasi Consigliere può ricorrere all'autorità del CPO attraverso la petizione.

§2. La petizione, nella quale si indicherà l'argomento e il suo rispettivo fondamento, e che dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, salvo il prescritto dell'art. 17 §1, dovrà essere presentata al Consiglio di Presidenza.

§3. Il Consiglio di Presidenza è tenuto a distribuire la petizione ai Consiglieri prima della discussione in Sessione plenaria, e deve sottometerla al giudizio del Consiglio nella stessa Sessione.

§4. Per la discussione della petizione in Sessione plenaria, si procederà nel seguente modo:

a) il Segretario generale del CPO legge la petizione e, se è necessario, la spiega;

b) il Moderatore consulta i Consiglieri se si accetta la discussione della petizione;

c) se la maggioranza è favorevole, i Consiglieri discutono la petizione;

d) concluso il dibattito, il Moderatore chiede se il contenuto della petizione debba essere votato subito;

e) se la maggioranza è favorevole ad una decisione immediata sulla questione, il Moderatore procede alla votazione sul contenuto della petizione.

f) se la maggioranza dei Consiglieri è favorevole alla proposta, questa si considera definitivamente accettata; se è contraria, si considera definitivamente respinta.

g) se la maggioranza concorda di non decidere subito sulla questione, la petizione sarà affidata ad una Commissione o sarà esaminata di nuovo in altra Sessione plenaria convocata dal Consiglio di Presidenza.

Art. 18 Sospensione del Regolamento del Consiglio plenario

Se in qualche Sessione plenaria il Presidente del CPO o il Moderatore della Sessione, consultato il Presidente del CPO, considera che il Regolamento debba essere sospeso in un caso particolare, può sottometerlo immediatamente all'argomento al voto definitivo dei Consiglieri per maggioranza qualificata. Tuttavia, è tenuto a dare le spiegazioni che eventualmente verranno richieste.





Art. 19 Le spese del CPO

§1. Le modalità per coprire le spese del CPO saranno sottomesse all'approvazione dello stesso CPO da una Commissione "ad hoc", incaricata del computo delle spese.

§2. Saranno membri di questa Commissione: l'Economo generale, il vice- economo del CPO e un Consigliere eletto dal CPO.

